

COMUNE DI SEGARIU

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Municipio, 9 - 09040 – Pec: protocollo@pec.comune.segariu.ca.it
Tel. 070.9305011 - Fax 070.9302306



SETTORE SERVIZI SOCIALI

Reddito di inclusione sociale

Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau”

(Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021)

AVVISO PUBBLICO

(approvato con atto di determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n°168/2021)

**PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI
AVENTI DIRITTO AL REIS**

ANNUALITA' 2021

**Presentazione domande dal 30 agosto alle ore 12,00 del 24
settembre**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Riferimenti normativi:

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”;
- art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.”;
- art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio.”;
- art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”.
- Delibera della G.R. n° 23/26 del 22/06/2021 linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e misure per interventi di contrasto alle pandemia Covid-19- approvazione preliminare
- Delibera della G.R. n°34/25 del 11/08/2021 “linee guida per il triennio 2021 –2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva.

RENDE NOTO

che con decorrenza **dal 30 agosto e fino alle ore 12,00 del 24 settembre** i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, che siano **residenti nel Comune di SEGARIU**, potranno presentare domanda per partecipare al presente bando.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

Nel caso di famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva. Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla

20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha come oggetto la realizzazione, per l'annualità 2021, della misura regionale denominata **Reddito d'inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”**, secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/06/ del 22/06/2021

ART. 2 – FINALITA'

La finalità del **REIS** è dettata dall'art. 1 della L.R. n. 18/2016, secondo cui *“ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita”*.

A tal fine si rende necessario accompagnare le famiglie in un percorso d'inclusione sociale in cui i destinatari svolgano un ruolo attivo e partecipato: la legge regionale, infatti prevede la loro presa in carico e l'attuazione di un progetto d'inclusione attiva che tenga conto delle condizioni di vita delle persone in stato di povertà, prospettando soluzione ai loro problemi.

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente **vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva** stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

ART. 3 – DESTINATARI

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e smi, ossia;

- nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno **ventiquattro mesi** nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.
- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- che almeno un componente del nucleo familiare risieda da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna;
- essere residente nel Comune di Segariu al momento della presentazione della domanda.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

ART.4 – PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso;

- **dell'ISEE ordinario o corrente fino ad € 12.000,00** (*ai sensi dalla Legge 58/2019, i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa: una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. La normativa vigente prevede inoltre la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi*)
- **patrimonio immobiliare**, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore

alla soglia di euro 40.000;

➤ **un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 8.000,00** (come definito ai fini ISEE)

- accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un **massimo di € 12.000,00, incrementato** di ulteriori **euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo**; i predetti massimali **sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità** e di **euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza**;

➤ gli aspiranti beneficiari con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 **dovranno avere un valore ISR** pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19 e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra.

Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

ART. 5 – INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS e DEROGHE

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

- il RdC e il REIS sono **INCOMPATIBILI**: pertanto, il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS;
- l'istanza per il REIS è **INAMMISSIBILE** se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a. l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
 - b. l'istante è stato ammesso al RdC.

➤ L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il reddito di emergenza (REM).

deroghe

In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo di cui sopra, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista

Nuclei con 1 minore	euro 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista
Nuclei con 2 minori	euro 300	
Nuclei con 3 minori	euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	euro 455	

ART. 6 - PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Il rispetto delle priorità di seguito elencate costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande ritenute ammissibili.

➤ Per l'erogazione del REIS si fa riferimento in primo luogo a una scala di priorità legata al valore ISEE nel nucleo familiare e, in subordine, a una scala di sub - priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

➤ **Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.**

➤ Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2021 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1 ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2 ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3 ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4 ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2) famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati (questi ultimi come definiti dalla vigente normativa in materia);
- 4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 5) famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali.

ART. 7 I PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

I Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS, consiste in un impegno partecipato del nucleo ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo ai sensi di quanto affermato dall'articolo 2 comma3, della L.R. 18/2016. Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti nel presente avviso e del bando regionale approvato con atto deliberativo n°34/25) . Il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

In relazione alla complessità o meno della situazione sociale/familiare/lavorativa ed economica gli interventi potranno essere gestiti dal solo Servizio Sociale o in collaborazione con altre Istituzione pubbliche. **Si ribadisce che il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione professionale sulle condizioni personali, sociali, lavorative, economiche, inserimento nella rete familiare e territoriale.**

A titolo di esemplificazione si evidenziano alcuni progetti che potranno essere messi in atto e/o programmati a favore dei beneficiari

1) Progetti sperimentali

Potranno essere promosse forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, come “percorsi di sostegno alla genitorialità” e “dote educativa”, tali tipologie di progetti potrà essere destinata una somma massima di € 1.000,00

2) Servizi a favore della collettività

Nel caso specifico si tratta di interventi rivolti a beneficio della collettività tutta nel Comune di Residenza. I comuni, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni. I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

Allegato 1) alla determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. _____
Avviso pubblico per la formazione della graduatoria dei cittadini da inserire nel progetto REIS
anno 2021

3) premialità in funzione dei risultati scolastici.

Nel caso di minori appartenenti a famiglie beneficiarie del REIS e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., quali, a titolo esemplificativo:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

ART. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e tanto meno non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Si precisa che successivamente alla conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, questo è valido per tutti i soggetti che hanno già realizzato il REIS anno 2019. il Comune effettuerà verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Per quanto concerne i progetti di Inclusione attiva, si ricorda che la Regione riconosce un costo fino a euro 3.000 per semestre per ogni patto di inclusione sociale, con esclusione di ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio se non ad eccezione del "Premio scuola", mentre per i progetti sperimentali per garantire l'efficacia e la continuità di un intervento può essere ammesso un costo fino a 6.000 per un anno.

ART. 9 DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. **I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella**

Allegato 1) alla determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n _____
Avviso pubblico per la formazione della graduatoria dei cittadini da inserire nel progetto REIS
anno 2021

situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda. Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

ART. 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio di Servizio Sociale, completa della documentazione richiesta, **dovrà pervenire improrogabilmente entro il 24 settembre** presso l'ufficio protocollo del Comune di Segariu, tramite consegna a mano, raccomandata A.R. o PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.segariu.ca.it.

Alla domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l'utente dovrà allegare la seguente documentazione obbligatoria:

- copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- attestazione ISEE ordinario /corrente che scade nell'anno 2021;
- eventuale altra documentazione ritenuta valida per la valutazione della domanda.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, **dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.** Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurare per l'intera durata del beneficio.

ART. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA

Saranno esclusi dal programma:

- i nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati presente bando;
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;

Via Municipio, 11 – 09040 Segariu – Tel. 070/9305011 – Telefax 070/9302306
Codice fiscale:82000770923 – codice IPA: c_i570 – codice univoco:UF1FNB
protocollo@pec.comune.segariu.ca.it - sociale@pec.comune.segariu.ca.it sito internet
www.comune.segariu.ca.it

Allegato 1) alla determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. ____
Avviso pubblico per la formazione della graduatoria dei cittadini da inserire nel progetto REIS
anno 2021

- coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
- coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
- coloro che non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel “progetto d’inclusione attiva”.
- Coloro che non hanno adempiuto in maniera appropriata agli impegni nella scorsa domanda

ART. 12 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’ufficio di Servizio Sociale procederà con l’istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, nel rispetto delle linee guida approvate con DGR n. 23/06 del 22/06/2021.

La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base delle priorità dal presente avviso e sulla base per tutte le istanze pervenute nei termini come sopra fissati, per cui siano stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

 **NOTA BENE**

Ciascun beneficiario, nel rispetto della normativa in materia dei dati personali, verrà identificato con il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata. Pertanto si invitano i cittadini a informarsi presso l’Ufficio Protocollo del Comune sul numero di protocollo attribuito, necessario per la successiva consultazione della graduatoria.

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune assolve all’obbligo posto a carico dell’Ente di comunicazione dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune della graduatoria provvisoria. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Resta inteso che si procederà all’erogazione dei contributi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile e nel rispetto delle priorità previste entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma Sardegna al Comune di Segariu e/o ccreditate dall’Ufficio di Piano – distretto di Sanluri.

Allegato 1) alla determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n _____
Avviso pubblico per la formazione della graduatoria dei cittadini da inserire nel progetto REIS
anno 2021

ART. 13 – PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Segariu www.comune.segariu.ca.it e sono disponibili presso l'ufficio di Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Il bando è aperto dal 30 agosto alle ore 12,00 del 24 settembre termine IMPROROGABILE.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel presente avviso e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico o al recapito telefonico 070/9305011.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016:

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016.

ART. 16 – CONTROLLI E SANZIONI

E' responsabilità del cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento della propria situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti nel presente avviso

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute, lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Allegato 1) alla determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n _____
Avviso pubblico per la formazione della graduatoria dei cittadini da inserire nel progetto REIS
anno 2021

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. n. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma, dallo Statuto Comunale e dei Regolamenti.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto o all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative del presente avviso.

Si precisa che non si procederà alla valutazione delle domande in assenza della documentazione obbligatoria prevista dal presente avviso.

Segariu li 30 agosto 2021